



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 1-2022
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

33



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

*Il linguaggio musicale come metafora della relazione tra diritto e diritti dell'uomo. Riflessioni a settant'anni da "L'uomo e lo Stato" di Jacques Maritain**

Musical language as a metaphor for the relationship between law and human rights. Reflections seventy years from "Man and the State" by Jacques Maritain

MARIA D'ARIENZO

RIASSUNTO

Il contributo approfondisce la concezione maritainiana dei diritti dell'uomo e del loro fondamento a partire dalla metafora del linguaggio musicale adoperata da Jacques Maritain per sollecitare un incontro pragmatico tra le diverse filosofie politiche relative ai diritti umani.

PAROLE CHIAVE

Jacques Maritain; diritti umani; linguaggio musicale

ABSTRACT

The contribution delves into Maritain's conception of human rights and their foundation from the metaphor of musical language, used by Jacques Maritain to solicit a pragmatic encounter between the different political philosophies relating to human rights.

KEYWORDS

Jacques Maritain; human rights; musical language

SOMMARIO: *1. Diritto e diritti dell'uomo – 2. Diritti, persona e comunità nel pensiero di Jacques Maritain – 3. Il linguaggio musicale come metafora della filosofia dei diritti umani.*

* Il contributo riproduce il testo, con l'aggiunta delle note bibliografiche, della relazione tenuta al Convegno "A settant'anni da L'uomo e lo Stato di Jacques Maritain", organizzato dall'Istituto Internazionale Jacques Maritain di Roma, in collaborazione con le Università di Trieste, Potenza, Cassino e Lazio meridionale, 18-19 novembre 2021, ed è destinato alla pubblicazione degli Atti.

I. Diritto e diritti dell'uomo

Una delle possibili letture del capitolo de “*L'uomo e lo Stato*” di Jacques Maritain dedicato ai diritti dell'uomo¹ può essere condotta a partire dal rapporto tra tutela delle identità e rispetto della diversità nella costruzione di una società pluralista e inclusiva. Tale prospettiva consente, infatti, di declinare la dinamica personalistico-comunitaria del pensiero di Maritain in relazione al rapporto tra autorità e libertà nei termini della dialettica non soltanto tra potere pubblico e diritti della persona, ma soprattutto tra il diritto e i suoi limiti, tema che assume una evidente centralità anche nella attuale riflessione giuspolitica, nonché strettamente giuridica.

La concezione maritainiana dei diritti dell'uomo, il cui rispetto e tutela è fonte di legittimazione del potere democratico, viene indicata quale superamento sia delle filosofie individualiste, che hanno condotto all'ipertrofia della libertà del soggetto e alla conseguente “divinizzazione” dei suoi diritti rispetto a qualsiasi potere esterno alla sua volontà², sia del successivo positivismo giuridico che riducendo il diritto, in quanto espressione dell'autorità politica, alla coazione della norma³ riconosce alla libertà del soggetto solo quella che può esercitarsi in forza dell'autolimitazione dei pubblici poteri⁴.

Tale impostazione dogmatico giuridica è rinvenibile nella teoria dei diritti fino al costituzionalismo alla base delle moderne democrazie nate dopo il secondo conflitto mondiale⁵. I diritti di libertà erano configurati quali diritti

¹ JACQUES MARITAIN, *L'uomo e lo Stato*, con Introduzione di VITTORIO POSSENTI, Marietti, Milano, 2003 [ed. or. *Man and State*, University of Chicago Press, Chicago, 1951], cap. IV, *I diritti dell'uomo*, p. 75 ss.

² «[...] la concezione dei diritti dell'uomo che si è fatta il diciottesimo secolo [...] conduce peraltro, dopo Rousseau e Kant, a trattare l'individuo come un dio e a fare di tutti i diritti che gli vengono attribuiti i diritti assoluti e illimitati di un dio. [...] I diritti della persona umana dovevano trovare il loro fondamento nell'affermazione che l'uomo non è sottoposto a nessun'altra legge al di fuori di quella della propria volontà e della propria libertà», JACQUES MARITAIN, *L'uomo e lo Stato*, cit., p. 81 e p. 82.

³ Sulle teorie dello Stato-persona e del positivismo nella dottrina giuspubblicistica tedesca, cfr. MICHAEL STOLLEIS, *Storia del diritto pubblico in Germania*, II. *Dottrina del diritto pubblico e scienza dell'amministrazione 1800-1914*, Giuffrè, Milano, 2014. Sul positivismo giuridico mi limito a richiamare le voci di MARIO A. CATTANEO, *Positivismo giuridico*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIII, Utet, Torino, 1957, p. 315 ss. e di FRANCO MODUGNO, *Positivismo giuridico*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXIV, Giuffrè, Milano, 1985, p. 448 ss.

⁴ Sulla teoria dell'autolimitazione dello Stato, cfr. GEORG JELLINEK, *Sistema dei diritti pubblici soggettivi (System der Subjectiven öffentlichen Rechte*, I ed. 1892; II ed. 1905), trad. it. riveduta dall'Autore della II ed., a cura di Gaetano Vitagliano. Con prefazione di VITTORIO EMANUELE ORLANDO, S.E.L., Milano, 1912, p. 176.

⁵ GIULIANO AMATO, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Giuffrè, Milano, 1967; MASSIMO LA TORRE, *Disavventure del diritto soggettivo: una vicenda teorica*, Giuffrè, Milano, 1996; MARIO RICCA, *Art. 19*, in RAFFAELE BIFULCO, ALFONSO CELOTTO, MARCO OLIVETTI (a cura di), *Com-*

pubblici soggettivi – basti pensare al volume di Francesco Ruffini che, nel 1924, così intitolava il suo *Corso di Diritto Ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*⁶ – considerati, dunque, non soltanto quale spazio di libertà azionabile rispetto a qualsiasi ingerenza del potere politico, ma soprattutto quali strutture giuridiche costitutive dell'ordinamento pubblico, all'origine dello stesso ordinamento e non da esso originati. In ciò contrapponendosi alla teoria di impronta tedesca dei cosiddetti diritti riflessi, quali emanazione del diritto dello Stato⁷, e alla teoria rousseauiana dei diritti scaturenti dal contratto sociale⁸. Tale teoria dei diritti pubblici subiettivi del resto è ancora rinvenibile, come è stato rilevato⁹, nelle trattazioni della dottrina fino agli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso nelle quali si fa riferimento all'autonomia del diritto di libertà prescindendo dai suoi enunciati costituzionali, a testimonianza dei retaggi culturali ancora persistenti¹⁰.

Rileggere le pagine di Jacques Maritain sui diritti umani e sul loro fondamento¹¹ consente di ripercorrere l'evoluzione concettuale del rapporto tra “di-

mentario alla Costituzione, I, Utet, Torino, 2006, pp. 420-440, specificamente p. 423 ss.; ALESSANDRO PACE, *Libertà e diritti di libertà*, in *Giornale di Storia costituzionale*, 17, *Il laboratorio atlantico. Storia e storiografia costituzionale*, Edizioni Università di Macerata, Macerata, 2009, p. 11 ss. e in *Studi in onore di Pierfrancesco Grossi*, a cura di ANTONIO D'ATENA, Giuffrè, Milano, 2012, p. 965 ss.; GIUSEPPE FILIPPETTA, *Legge, diritto, necessità: i diritti di libertà dall'autolimitazione dello Stato-persona allo stato di diritto d'eccezione*, in *Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC)*, 4, 2011, consultabile all'indirizzo: https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/Filippetta_legge_diritto.pdf. Sulla libertà giuridica cfr. MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2013, p. 119 ss.

⁶ FRANCESCO RUFFINI, *Corso di Diritto Ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, F.lli Bocca, Torino, 1924. Il volume è stato riedito nel 1992 con *Introduzione* di SILVIO FERRARI (*La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Il Mulino, Bologna).

⁷ Per una ricostruzione della recezione della teoria tedesca dei diritti riflessi nella dottrina italiana, cfr. MARIO CARAVALE, *La lettura italiana della teoria dei diritti riflessi*, in *Rivista italiana per le Scienze giuridiche*, nuova serie, 7, 2016, pp. 215-250.

⁸ JEAN-JACQUES ROUSSEAU, *Il contratto sociale (Contrat social, 1762)*, trad. it. di Valentino Geratana, Einaudi, Torino, 1945. Maritain dedica all'analisi del pensiero di Rousseau un intero capitolo nel volume: JACQUES MARITAIN, *Trois réformateurs: Luther, Descartes, Rousseau*, Plon-Nourrit et Cie, Paris, 1925 [trad. it. *Tre Riformatori: Lutero, Cartesio, Rousseau*, Morcelliana, Brescia, 1928]. In merito, cfr. ANIELLO PIGNATARO, *Il “Riformatore” Rousseau visto da Jacques Maritain*, in *Asprenas*, 65, 2018, pp. 293-311.

⁹ ALESSANDRO PACE, *Libertà e diritti di libertà*, cit., nota 4.

¹⁰ DANILO DE COCCI, *Il concetto giuridico di libertà*, in *Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi*, Giuffrè, Milano, 1952, p. 665 ss.

¹¹ OLIVIER LACOMBE, *Les droits de l'homme dans la pensée de Jacques Maritain*, in *CJM*, 37, nov. 1998, pp. 2-13; ANGELO SCOLA, *L'alba della dignità dell'uomo. La fondazione dei diritti umani nella filosofia di Jacques Maritain*, Jaca Book, Milano, 1982; FELICETTO GABRIELLI, *I fondamenti dei diritti dell'uomo nel pensiero giuridico di Jacques Maritain*, Sovera, Roma, 2000; BENEDIKT RITZLER, *Freiheit in der Umarmung des ewig Liebenden. Die historische Entwicklung des Personverständnis bei Jacques Maritain*, P. Lang, Bern-Frankfurt am Main-New York, 2000; JEAN-YVES CALVEZ, *I*

ritto” e “diritti” attraverso il recupero dell’ampiezza, in primo luogo, del concetto stesso di “diritto” che non è racchiuso esclusivamente nelle norme, ma che è da intendersi come una branca della scienza umana¹², nonché del “diritto soggettivo”¹³ che costituisce non più soltanto una struttura giuridica originaria dell’organizzazione dello Stato di diritto da esso inscindibile, ma che è invece anteriore ad esso ed anzi è il fondamento stesso della legittimità del potere e della sovranità democratica. Diritto soggettivo che non è più soltanto “pubblico”, ma anche “privato”, ossia appartenente al soggetto in quanto uomo e che, quale diritto del soggetto, protegge lo spazio di “signoria dell’uomo”, e pertanto la sua libertà, ossia la sua indipendenza e autonomia – nel senso etimologico del termine, di essere norma a se stessi (αὐτο νόμος)- rispetto a qualsiasi imposizione eteronoma.

2. Diritti, persona e comunità nel pensiero di Jacques Maritain

Il diritto soggettivo presidia dunque l’ambito di libertà rispetto alle altrui ingerenze, sia pubbliche che private, ma soprattutto, iscritto nella dinamica ordinamentale, trova il suo limite nell’eguale spazio di libertà tutelato dagli altrui diritti soggettivi¹⁴.

La regolamentazione giuridica del rispetto dei diritti di libertà rappresenta l’espressione del compito essenziale della legge positiva la cui obbedienza è garantita dall’autorità del potere politico che sancisce attraverso il sistema sanzionatorio i limiti reciproci alla invadenza nella sfera giuridica altrui.

In altri termini, trova la sua configurazione giuridica quella teoria del limi-

diritti dell'uomo secondo Maritain, in VINCENT AUCANT, ROBERTO PAPINI (a cura di), *Jacques Maritain: la politica della saggezza*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (Cz), 2005, pp. 10-111; FRANCESCO OLIVA, *I diritti umani in Jacques Maritain. L'attualità del pensiero e della proposta educativa*, Editoriale Progetto 2000, Cosenza, 2003; DANIELE LORENZINI, *Jacques Maritain e i diritti umani. Fra totalitarismo, antisemitismo e democrazia (1936-1951)*, Morcelliana, Brescia, 2012; LAURA ZAVATTA, *La concezione dei diritti dell'uomo di Maritain*, in *Tigor. Rivista di Scienze della Comunicazione e dell'Argomentazione giuridica*, 1, 2014, pp. 165-178; PIERO MARINO, *Diritti dell'uomo e realismo filosofico nel pensiero di Jacques Maritain*, in questo numero di *Diritto e Religioni*, pp. 454-474.

¹² Cfr. FRANCESCO VIOLA, *Il contributo di Jacques Maritain alla definizione della filosofia del diritto*, in *Divus Thomas*, 97, 1, *L'attualità di Jacques Maritain*, gennaio-aprile 1994, pp. 39-70, specificamente p. 42 ss.

¹³ Sul contributo della Seconda Scolastica, e del Suarez in particolare, all’evoluzione concettuale del diritto soggettivo di libertà, cfr. SERGIO FERLITO, *Diritto soggettivo e libertà religiosa. Riflessioni per uno studio storico e concettuale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003.

¹⁴ MARIO TEDESCHI, *Per uno studio del diritto di libertà religiosa*, in *Revista española de Derecho Canónico*, 128, 1990, pp. 169-187 e in *Vecchi e nuovi saggi di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1990; Id., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 117 ss.

te all'esercizio del diritto, o teoria anche dell'autolimitazione, che è l'aspetto precipuo che caratterizza le relazioni intersoggettive tese alla crescita di un benessere comune¹⁵ – anzi, riprendendo letteralmente l'art. 4 della Costituzione italiana, del “progresso materiale o spirituale della società” – rinvenibile nella teoria dei diritti umani di Jacques Maritain quale

«accordo pratico tra uomini che si trovano in reciproca opposizione tra loro»¹⁶.

Il limite intrinseco ai diritti di libertà in quanto diritti della persona che non potranno legittimamente invadere la “eguale libertà” appartenente alla sfera giuridica altrui – che in termini giuridici si traduce come assenza di limitazioni, condizionamenti, imposizioni – è l'espressione del principio metagiuridico di “rispetto”, in quanto principio determinante nella definizione delle finalità e delle funzioni proprie del diritto¹⁷ poiché costituisce il criterio di opposizione ad ogni forma di intolleranza e intransigenza nei rapporti interpersonali.

Il rispetto dei diritti dell'uomo in tale prospettiva assume una duplice valenza: è limite del diritto, ma è al contempo il limite alla pretesa potenzialmente espansiva della libertà individuale¹⁸. Limite del diritto, in quanto espressione di tutela dell'autodeterminazione della coscienza soggettiva nella sua sfera valoriale. In quanto tale, il rispetto dei diritti soggettivi di libertà concretizza il principio di laicità del diritto inteso come promozione del pluralismo dei valori e delle identità che costituiscono l'unità spirituale della realtà ordinamentale. D'altro canto, in quanto limite intrinseco all'esercizio incondizionato dei propri diritti, tale rispetto costituisce l'espressione del personalismo quale dinamica di relazione intersoggettiva nella comunità sociale, ancor prima che in quella ordinamentale.

Si potrebbe affermare che è nella natura dei diritti dell'uomo in quanto persona seguire quella legge dell'interdipendenza e della reciprocità che consente l'espressione dell'identità di ognuno e, dunque, della pluralità nel riconoscimento di quell'unità di essenza data dalla legge naturale dell'uomo che Maritain definisce come

«la sua “normalità di funzionamento”, un modo proprio, nel quale, in ragione

¹⁵ JACQUES MARITAIN, *L'uomo e lo Stato*, cit., p. 104 ss. Sulla distinzione tra possesso ed esercizio di un diritto, cfr. JACQUES MARITAIN, *L'uomo e lo Stato*, cit., p. 100 ss.

¹⁶ JACQUES MARITAIN, *L'uomo e lo Stato*, cit., p. 75.

¹⁷ MARIA D'ARIENZO, *Respect as a tool for dialogue between cultures and religions*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2020, pp. 330 -336.

¹⁸ *Ivi*, p. 331 ss.

della sua struttura e dei suoi fini specifici, “deve” raggiungere la pienezza tipica del suo essere, sia nella crescita che nel comportamento»¹⁹.

In una parola, quella che Vittorio Possenti definisce nell'Introduzione a *L'uomo e lo Stato*, nell'edizione del 2003, con la bella espressione di “libertà di fioritura”²⁰. E che nel lessico proprio degli studiosi della multiculturalità e multireligiosità è sempre più spesso declinato in termini di identità e autodeterminazione.

Ed è proprio dalla dinamica intrinseca ai diritti della persona che deriva il potere sanzionatorio dello Stato nella regolamentazione del loro esercizio al fine della costruzione di un benessere non solo materiale, ma soprattutto spirituale della società. Un diritto che pertanto non è racchiuso meramente nelle regole procedurali e norme scritte, ma pur essendo finalizzato alla promozione delle identità specifiche e del pluralismo valoriale, nella tutela pertanto dei diritti, è anche al contempo garante del rispetto dei doveri sulla base di valori e di conseguenza anche di fini condivisi²¹.

In tale prospettiva, il pensiero di Maritain appare superare la concezione dei diritti pubblici soggettivi del Santi Romano²² e del Ruffini²³ - e la stessa teoria istituzionalistica della pluralità degli ordinamenti giuridici²⁴, benché quest'ultima consideri la dimensione della giuridicità in modo più ampio rispetto al solo diritto dello Stato - nella valorizzazione del pluralismo valoriale che deriva dalla autodeterminazione delle coscienze che, nel perseguimento del bene comune, come nella ricerca dell'*armonia tra suoni diversi*, si saldano nel principio di responsabilità, che in termini giuridici è autolimitazione nell'esercizio dei propri diritti²⁵.

¹⁹ JACQUES MARITAIN, *L'uomo e lo Stato*, cit., p. 85.

²⁰ VITTORIO POSSENTI, *Introduzione* a JACQUES MARITAIN, *L'uomo e lo Stato*, cit., p. XIV.

²¹ JACQUES MARITAIN, *L'uomo e lo Stato*, cit., p. 93 ss.

²² SANTI ROMANO, *La teoria dei diritti pubblici subbiettivi: nozioni sistematiche*, in *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, a cura di Vittorio Emanuele Orlando, I, Società Editrice Libreria, Milano, 1897.

²³ FRANCESCO RUFFINI, *Corso di diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subbiettivo*, cit.; Id., *Diritti di libertà*, Piero Gobetti Editore, Torino, 1926.

²⁴ SANTI ROMANO, *L'Ordinamento giuridico*, I. *Il concetto di ordinamento giuridico*, Annali delle Università Toscane, Pisa, 1917; II. *La pluralità degli ordinamenti giuridici e le loro relazioni*, Annali delle Università Toscane, Pisa, 1918. Le due parti monografiche sono state successivamente riedite in un unico volume dal titolo: *L'ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti, e il carattere del diritto*, Spoerri, Pisa, 1918; la seconda edizione riveduta a cura dell'Autore, con modifica delle note, è stata edita da Sansoni, Firenze, 1946.

²⁵ JACQUES MARITAIN, *La persona e il bene comune*, tr. di MATILDE MAZZOLARI, Morcelliana, Brescia, 1995; MARIA TERESA PALAZZO, *Bene comune e carta democratica*, in ROSSANA CARMAGNANI, PATRIZIA

In questa dimensione, la dialettica tra “uomo e Stato” si salda con quella tra “persona e comunità”²⁶, in una concezione di corpo politico che non può che essere se non la comunità sociale, regolamentata dal diritto dell'ordinamento che determina, come afferma Maritain,

«la scala dei valori che governa l'esercizio e l'organizzazione concreta dei diritti della persona»²⁷.

3. Il linguaggio musicale come metafora della filosofia dei diritti umani

Ed è proprio su questo punto, a mo' di esplicazione, che Maritain ricorre alla *metafora del linguaggio musicale*²⁸ per descrivere la diversità e anche lo

RIZZUTO (a cura di), *Jacques Maritain protagonista del XX secolo*, Massimo Editore, Milano, 1984; VITTORIO POSSENTI, *Una filosofia per la transizione. Metafisica, persona e politica in J. Maritain*, Massimo Editore, Milano, 1984; DANIELE FAZIO, *Jacques Maritain: persona e bene comune*, in *Cultura e identità*, nuova serie, 4, 16 febbraio 2014, pp. 5-22.

²⁶ JACQUES MARITAIN, *La persona umana e l'impegno nella storia*, trad. di GIANCARLO GALEAZZI, La locusta Edizioni, Vicenza, 1979; Id., *La persona e il bene comune*, cit.; Id., *Umanesimo integrale*, Roma, 1946, pp. 105-165, [ed. or. Fernand Aubier ed., Paris, 1936]; GIORGIO CAMPANINI, *Personalismo e democrazia*, EDB, Bologna, 1987; JEAN-LOUIS ALLARD, CHARLES BLANCHET, GEORGES COTTIER, JEAN-MARIE MAYEUR (eds.), *L'humanisme intégral de Jacques Maritain. Colloque de Paris et trois textes de Jacques Maritain*, Édition Saint Paul, Paris-Fribourg, 1988; PIERO VIOTTO, *La riflessione sulla persona in Jacques Maritain*, in *Alpha Omega*, VII, 3, 2004, pp. 465-484; PHILIPPE CHENAUX, *Umanesimo integrale di Jacques Maritain*, Jaca Book, Milano, 2005; VITTORIO POSSENTI, *Il principio-persona*, Armando Editore, Roma, 2006; Id., *Il nuovo principio-persona*, Armando Editore, Roma, 2012.

²⁷ JACQUES MARITAIN, *L'uomo e lo Stato*, cit., p. 105.

²⁸ L'interesse di Maritain per la musica e le arti in genere è testimoniata da numerose opere in cui descrive la sua concezione estetica: JACQUES MARITAIN, *Art et scolastique*, in JACQUES et RAISSA MARITAIN, *Œuvres Complètes*, Éditions Universitaires, Fribourg-Éditions Saint Paul, Paris, 1982-2007 (17 volumi; d'ora in poi: *O. C.*), I, 1986, pp. 615-788 [I ed. Librairie de l'art catholique, Paris, 1920; trad. it. *Arte e scolastica*, Morcelliana, Brescia, 2017]; Id., *La clef des chants*, in *Frontières de la poésie et autres essais* in *O. C.*, V, 1982, p. 785 ss. [I ed. L. Rouart et fils, Paris, 1935; trad. it. *La chiave dei canti*, in *Frontiere della poesia*, Morcelliana, Brescia, 1981]; Id., *L'intuition créative dans l'art et la poésie*, in *O. C.*, X, 1985, p. 101 ss. [I ed. *Creative intuition in art and poetry*, Pantheon Books, New York, 1953; trad. it. *L'intuizione creativa nell'arte e nella poesia*, Morcelliana, Brescia, 1957; trad. fr. *L'intuition créative dans l'art et la poésie*, Desclée de Brouwer, Paris, 1966]; Id., *La responsabilité de l'artiste*, in *O. C.*, XI, 1990, p. 142 ss. [I ed. *The responsibility of the artist*, Charles Scribner's sons, New York, 1960; trad. fr. *La responsabilité de l'artiste*, Fayard, Paris, 1961 e trad. it. *La responsabilità dell'artista*, Morcelliana, Brescia, 1967]; Id., *Sur la musique d'Arthur Lourié*, in *La revue musicale*, 165, 1936, p. 270 ss. (in *O. C.*, VI, pp. 1060-1066); trad. it. a cura di PAOLA VIOTTO, *Un inedito di Maritain sulla musica di Arthur Lourié*, in *Vita e pensiero*, 7-8, 1998, pp. 533-536. Sullo stretto nesso tra contemplazione estetica e contemplazione religiosa, cfr. Id., *Sonata grafica: The Drawings of Arthur Lourié*, in *Latitudes*, 2, 1968 (*O. C.*, XVI, pp. 1244-1251). Sui rapporti tra Jacques Maritain, Arthur Lourié e altri musicisti, cfr. PIERO VIOTTO, *Grandi Amicizie. I Maritain e i loro contemporanei*, Città Nuova Editrice, Roma, 2008, p. 350 ss.; GIOVANNI BOTTA, *Jacques Maritain e Igor Stravinsky*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 2014; Id., *Jacques Maritain e Gabriel Marcel. Un'a-*

scontro tra le differenti filosofie politiche nella determinazione del grado di limitazione dei vari diritti dell'uomo nella dinamica ordinamentale della tavola valoriale o scala di valori²⁹: quella liberal-personalista, quella comunista e quella personalista. Se infatti sul piano del riconoscimento delle categorie dei diritti ci si può trovare in "accordo", seppur di tipo "pratico", nel senso che questi possono essere indicati in modo piuttosto convergente, le divergenze appaiono più nette rispetto

«al principio dinamico di unificazione conformemente al quale essi sono messi in pratica»³⁰.

Con grande efficacia infatti Jacques Maritain afferma:

«Si tratta della tonalità, della chiave specifica in virtù della quale su quella medesima tastiera viene eseguita una musica diversa, o in armonia, o in discordanza con la dignità umana»³¹.

Proprio il riferimento *all'armonia con la dignità umana* esprime il concetto di umanesimo integrale nel quale si iscrive la filosofia personalista di Maritain nel superamento della supposta contrapposizione tra antichi diritti, quelli di libertà, e nuovi diritti, come i diritti sociali³².

Il ricorso ad esempi musicali, invero, non è isolato nell'argomentazione di Maritain. Solo a considerare il saggio sui diritti dell'uomo, appare anche in

micizia attraverso la corrispondenza (1928-1967), Studium, Roma, 2016; CECILIA DE CARLI, GIOVANNI BOTTA (a cura di), *Per quale bellezza? L'estetica di Jacques Maritain e le arti della contemporaneità*, Studium, Roma, 2014. Sul rapporto tra Maritain e la musica, cfr. MARINA ZITO, *Musica e poesia nella vita e nell'opera di Jacques e Raïssa Maritain*, in *L'attualità di Jacques Maritain*, in *Divus Thomas*, 97, 1, gennaio-aprile 1994, pp. 140-167; PIERO VIOTTO, *I Maritain e la musica*, in *Vita e pensiero*, 5, 1995, pp. 361-376; ID., *Fruizione e creazione della bellezza in Maritain*, in *Filosofia e arte*, Urbanian University Press, Roma, 2006, pp. 23-44 [trad. sp. *Fruición y creación de la belleza en Maritain*, in *Studium. Filosofía y Teología*, XII, 24, 2009, pp. 447-470]; ROBERTO ALBAREA, *Arte e formazione estetica in Jacques Maritain*, Morelli, Verona, 1990; ID., *La riflessione estetica maritainiana e il suo rapporto con l'arte musicale*, in *Cultura ed educazione*, 2, 1993, p. 13 ss.; ID., *Correspondances. Paul Klee, Pierre Boulez e Jacques Maritain: quale contributo alla riflessione pedagogica e alla prassi educativa?*, in *Studi sulla Formazione*, XX, 2, 2018, pp. 51-81.

²⁹ JACQUES MARITAIN, *L'uomo e lo Stato*, cit., p. 105.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ *Ibidem*.

³² JACQUES MARITAIN, *L'uomo e lo Stato*, cit., p. 103 ss. Cfr., sul punto, GENNARO GIUSEPPE CURCIO, CARMEN CARAMUTA, *Jacques Maritain y los derechos económicos y sociales. Una reflexión ético-política*, in *Frónesis*, 19, 1, 2012, pp. 96-109; LUIGI DI SANTO, *Per un'ermeneutica dei diritti sociali. I quattro Pilastrini Famiglia Lavoro Partecipazione Salute*, Il Mulino, Bologna, 2020, pp. 50, 54, 120, 139 e 187.

due altri punti: nel riferimento alla “*conoscenza per inclinazione*” con cui la ragione umana conosce la legge naturale non con conoscenza razionale che procede per giudizi concettuali, bensì

«con una conoscenza oscura, non-sistematica, vitale che procede per esperienza tendenziale o per “connaturalità” e nella quale l’intelletto per formare un giudizio ascolta e consulta quella *specie di canto* prodotto nel soggetto dalla *vibrazione* delle sue tendenze interiori»³³.

Nella formazione del giudizio, per Maritain, l’intelletto ascolta non una semplice emissione sonora, dunque, ma una *specie di canto* – ossia una melodia – che è generata dalla percezione del proprio “risuonare” con la legge naturale quale espressione di sapienza creatrice di cui si è strumento e partecipi al contempo.

L’altro riferimento al linguaggio musicale lo si rinviene nella descrizione della struttura ontologica dei prodotti del lavoro umano che sono costruiti per i fini specifici ai quali sono destinati, dove invece Jacques Maritain ricorre all’esempio dei pianoforti che, pur essendo diversi per marca, costruttori e luoghi in cui si trovano, hanno tutti la funzione di emettere “*suoni giusti*”, ovvero intonati in rapporto agli altri suoni per poter riprodurre un brano musicale, altrimenti -come afferma- «o devono essere accordati oppure bisognerà sbarazzarsene perché non servono a nulla»³⁴.

Appare evidente in questo esempio dell’accordatura il riferimento implicito alla regolazione – o, meglio, alla regolamentazione – del suono singolo alla intonazione con gli altri suoni singoli, ossia, in altre parole, alla interdipendenza dinamica tra identità e alterità nella realizzazione di un fine comune che è l’espressione della “norma di funzionamento” o legge di natura sua propria di uno strumento musicale.

Volendo esplicitare la metafora musicale con altri termini, si può pertanto affermare che la *vibrazione* prodotta dalla legge naturale nella coscienza intima di ognuno diventa *canto* se si armonizza nel contesto relazionale esterno con gli altri suoni, contribuendo a creare un’armonia nella tonalità stabilita dalla chiave di riferimento come regola e regolamentazione tra oscillazioni diverse.

La dinamica dei suoni musicali in conclusione appare quanto mai icastica per descrivere la filosofia dei diritti umani di Maritain che, come afferma egli

³³ JACQUES MARITAIN, *L’uomo e lo Stato*, cit., p. 90 (i corsivi sono nostri).

³⁴ JACQUES MARITAIN, *L’uomo e lo Stato*, cit., p. 84.

stesso, è filosofia dell'agire pratico³⁵ non solo nell'addivenire ad un «accordo per redigere una lista dei diritti»³⁶, quanto soprattutto nell'individuare un metodo di relazione intersoggettiva finalizzato alla crescita dell'*armonia*, ossia del bene comune e della pace, nel rispetto delle specificità e nello stemperamento degli individualismi, ma non delle individualità³⁷.

Acquista pregnanza, pertanto, l'accezione di "rispetto" inteso tuttavia non soltanto nella sua dimensione statica, in quanto riconoscimento dell'eguale diritto altrui, ma soprattutto nella sua dimensione dinamica quale sostrato prodromico del principio del dialogo come metodo dell'interazione, del confronto e dunque del rapporto trasformativo delle identità specifiche che la relazione costruttiva e di ascolto della diversità culturale o anche religiosa comporta³⁸, com'è evidenziato, del resto, dalle più recenti metodologie di traduzione interculturale riscontrabili in una molteplicità di discipline non soltanto giuridiche, ma soprattutto filosofiche, sociologiche e antropologiche.

Il problema concreto è difatti il tipo di dialogo e le finalità alle quali questo è orientato. E qui acquista profonda attualità il metodo pragmatico di Maritain di cercare una condivisione non nelle idealità, ma nel perseguimento di fini pratici e convergenti, ovvero nello sforzo reciproco di smussare le possibili contrapposizioni identitarie per la realizzazione di un identico fine, che è la crescita del bene comune³⁹.

Il dialogo interculturale e lo stesso dialogo interreligioso⁴⁰ sembrano sempre più costituire l'espressione di tale filosofia pratica dei diritti della persona umana.

³⁵ JACQUES MARITAIN, *L'uomo e lo Stato*, cit.: «[...] un accordo su una dichiarazione comune è possibile grazie a un approccio più pragmatico che teorico e mediante uno sforzo collettivo di confronto, rielaborazione e perfezionamento dei progetti di redazione al fine di renderli accettabili a tutti come punti di convergenza pratica, senza riguardo alle divergenze nelle prospettive teoriche. Nulla quindi impedisce di arrivare a delle formulazioni che segnino un certo progresso nel movimento verso l'unificazione del mondo», p. 78. Sul pensiero di Maritain quale filosofia del diritto nell'ottica della sapienza, distinta dalla prospettiva della filosofia del diritto nell'ottica della scienza, cfr. FRANCESCO VIOLA, *Il contributo di Jacques Maritain alla definizione della filosofia del diritto*, cit., p. 42 ss. Cfr., inoltre, VITTORIO POSSENTI, *Prospettive di filosofia del diritto nel pensiero di J. Maritain*, in *Jus*, 29, 3, 1982, pp. 316-358; ID., *L'azione umana. Morale, politica e Stato in Jacques Maritain*, Città Nuova Editrice, Roma, 2003.

³⁶ JACQUES MARITAIN, *L'uomo e lo Stato*, cit., p. 76.

³⁷ JACQUES MARITAIN, *Distinguere per unire. I gradi del sapere*, Morcelliana, Brescia, 1974.

³⁸ MARIA D'ARIENZO, *Respect as a tool for dialogue between cultures and religions*, cit., p. 331 ss.

³⁹ JACQUES MARITAIN, *L'uomo e lo Stato*, cit., p. 78.

⁴⁰ MARIA D'ARIENZO, *Pluralismo religioso e dialogo interculturale. L'inclusione giuridica delle diversità*, Pellegrini Editore, Cosenza, 2018, specialmente p. 95 ss.; GENNARO GIUSEPPE CURCIO, *Etica del dialogo. Diritti umani, giustizia e pace per una società intraculturale*, Il Mulino, Bologna, 2019, *passim*.